



Delibera della Giunta Regionale n. 340 del 08/08/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

ART. 24, COMMA 1, LEGGE REGIONALE 9.8.2012, N.26. APPROVAZIONE CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER L'ANNATA VENATORIA 2013-2014, E DISPOSIZIONI PER LA DIVULGAZIONE E LA STAMPA DEL CALENDARIO VENATORIO E DEI TESSERINI VENATORI REGIONALI, ALTRI MODELLI, ED ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI. - CON ALLEGATI.-

L'Assessore Daniela NUGNES,
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la L. 11.2.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 18 dispone, tra l'altro, in merito alle specie cacciabili ed all'arco temporale massimo per tale attività su ciascuna specie, nonché in merito alle competenze regionali per l'emanazione dei calendari venatori;
- b. l'art 24, comma 1, Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" stabilisce che la Giunta Regionale, sentito l' Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed il CTFVR, pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
- c. L'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE EEC (che ha sostituito la precedente 79/409/CEE) direttiva europea sulla conservazione degli uccelli selvatici, stabilisce che questi ultimi non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- d. l'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 "Legge comunitaria 2009", tra l'altro, ha apportato alcune importanti modifiche all'articolo 18 della L. 11-2-1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", tra l'altro, in particolare, più stringenti vincoli all'attività venatoria durante particolari fasi del ciclo delle specie aviarie (riproduzione, dipendenza dei giovani, migrazione prenuziale), nonché la possibilità di traslare il periodo di caccia ad alcune specie fino a comprendere la prima decade di febbraio;
- e. il documento elaborato dal Comitato "ORNIS" recante "*Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU*", di seguito denominato "Key Concepts", ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001, rappresenta la pubblicazione di riferimento europeo in merito alle date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- f. la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" a cura della Commissione Europea (2008), fornisce utili indicazioni per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria
- g. l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha elaborato il documento "*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*" di seguito denominato "Guida per la stesura dei calendari venatori", al fine di fornire alle Regioni un documento di indirizzo per le attività di competenza;
- h. il Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013-2023, è stato approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 21.12.2013 n. 787, e dal Consiglio Regionale, con modifiche, nella seduta del 20 giugno 2013, pubblicato sul B.U.R.C. n.42 del 1.8.2013;

TENUTO CONTO

- a. dell'art.18 comma 2 della Legge 157/92 che dispone in merito alla possibilità di anticipare l'apertura della caccia al 1° settembre, indicando tra le condizioni necessarie il rispetto dell'arco temporale previsto per le singole specie e la preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori;
- b. del citato art. 18, comma 2 della L. 157/92 come modificato dalla L. 96/2010 che dispone in merito alla possibilità per le regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini per alcune specie, tenendo conto del parere vincolante dell'ISPRA;
- c. del documento "Guida per la stesura dei calendari venatori" citato in premessa, in cui l'ISPRA ribadisce che i limiti temporali indicati nel "Key concepts" sono quelli massimi consentiti, e che è possibile stabilire calendari venatori più restrittivi in funzione di proprie scelte determinate da vari fattori (tecnici, pratico-applicativi, culturali, ecc.);
- d. di quanto riportato ai paragrafi 2.6, 2.7.2, e 2.7.9 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", di seguito denominato "Guida alla disciplina della caccia", citato in premessa; in particolare:
 - i. al paragrafo 2.6, tra l'altro, viene raccomandato di assicurare un regime di completa protezione in caso di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia, che potrebbe generare rischi di confusione o di perturbazione;
 - ii. al paragrafo 2.7.2 è specificato: *"i dati relativi ai periodi di riproduzione e migrazione pre nuziale nei KC sono presentati per periodi di 10 giorni o decadi. Il livello di precisione è quindi di 10 giorni. Una sovrapposizione di 10 giorni fra inizio e fine della stagione della caccia e fine della riproduzione o inizio della migrazione pre nuziale è considerato potenziale o "teorico", dal momento che è possibile che nel corso di questo periodo non ci sia alcuna sovrapposizione reale (la sovrapposizione potrebbe essere da 1 a 9 giorni al massimo). Quando i periodi di sovrapposizione sono superiori a una decade, questa incertezza scompare, e la sovrapposizione è considerata come "reale";*
 - iii. al paragrafo 2.7.9 è specificato: *"tuttavia, nell'interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai "concetti fondamentali" ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr.paragrafo 2.7.2)."*
- e. della nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010 recante *"Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"* inviata all'associazione "FEDERCACCIA" e da questa girata al Settore Foreste Caccia e Pesca in cui, tra l'altro è ribadito:
 - i. che il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori" elaborato dall'ISPRA, tiene conto di quanto riportato negli elaborati "Key concepts" e "Guida alla disciplina della caccia" con particolare riferimento ai rischi di confusione e di disturbo;
 - ii. che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida

- alla disciplina della caccia”;
- iii. che è preferibile ammettere un prolungamento della caccia al colombaccio nella prima decade di febbraio piuttosto che consentire l'attività venatoria al colombaccio nel mese di settembre, in quanto sarebbero interessate le popolazioni nidificanti in Italia, in uno stato di conservazione meno favorevole di quelle in transito a febbraio;

CONSIDERATO che

- a. in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della L. R. 26/2012 il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (C.T.F.V.R.) è stato sentito nelle riunioni del 19 febbraio 2013 e del 18 aprile 2013 in merito alla proposta di calendario venatorio regionale predisposto per l'annata venatoria 2013-2014 dal Settore Foreste Caccia e Pesca;
- b. la proposta di calendario venatorio elaborata dal Settore Foreste Caccia e Pesca, parzialmente adattata con alcune delle indicazioni acquisite dal C.T.F.V.R. è stata inviata all'ISPRA con nota 443644 del 21.6.2013 per acquisire il parere di cui all'articolo 18, comma 2, della L. 157/1992, ed il sentito di cui al comma 4 del medesimo articolo;
- c. il dirigente responsabile dell'Istituto, con parere n.27693/T-A11 del 2/7/2013, - allegato 1 - ha ritenuto alcuni temi affrontati dalla proposta di Calendario *“non condivisibili sotto il profilo tecnico scientifico in considerazione del quadro normativo vigente,”* esprimendosi sfavorevolmente su tali questioni perché discordanti dalle indicazioni riportate nel documento: “Guida per la stesura dei calendari venatori” allegato al parere medesimo;
- d. nel medesimo parere, il dirigente responsabile dell'Istituto ha contestualmente evidenziato che: *“sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata”*;
- e. con nota n 531394 del 22.7.2013 è stata inviata all'ISPRA una nuova proposta di calendario venatorio, elaborata a seguito di ulteriori indicazioni evidenziate nel corso di una riunione tenuta il 19.7.2013 con le Associazioni venatorie;
- f. il dirigente responsabile dell'Istituto, con parere n. 32548/T-A11 del 6.8.2013 - allegato 2 - ha confermato di non condividere alcuni aspetti della nuova proposta esprimendosi sfavorevolmente su tali questioni, ribadendo che *“sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata”*;

VALUTATO

- a. i suggerimenti e le proposte di modifica del Calendario che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, nelle citate riunioni del 19 febbraio 2013 e del 18 aprile 2013, ha formulato tramite i rappresentanti delle Associazioni Agricole, di Protezione Ambientale e Venatorie, nonché delle Istituzioni in esso rappresentate;
- b. le proposte di cui alla bozza di Calendario venatorio e la documentazione a supporto a supporto delle stesse;
- c. le modifiche proposte dalle Associazioni venatorie nella riunione del 19 luglio 2013;
- d. i rilievi di carattere tecnico-scientifico mossi dall'I.S.P.R.A. nei due citati pareri, che in particolare osservano la differenza tra periodi e modalità di prelievo relativi ad alcune specie da quanto specificato nel documento: “Guida per la stesura dei calendari venatori”;

RITENUTO

- a.di dover accogliere in parte le osservazioni dell'ISPRA, e di dover motivare il

mancato accoglimento delle restanti, così come stabilito dal TAR Lazio - Roma nella sentenza n. 2443/2011, di cui si trascrive la parte determinante: *"il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere;"*

b. di dover evidenziare, in merito all'osservazione relativa alla limitazione a tre giornate complessive, nel mese di settembre, di caccia alla Tortora nella forma da appostamento:

- i. che in Campania la specie non è iscritta nella Lista Rossa regionale *"Lista Rossa dei Vertebrati Terrestri e Dulciacquicoli della Campania"* (2013), e pertanto rientrerebbe nella categoria delle "specie non minacciate" (LC – *Least Concern*) prevista dall'IUCN;
- ii. che la specie è iscritta nella medesima categoria (LC – *Least Concern* – specie non minacciate) della *"Lista Rossa 2011 degli Uccelli nidificanti in Italia"* (2012) che ne evidenzia anche l'abbondanza in Italia;
- iii. che la pubblicazione *"Uccelli comuni in Italia - Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2010"* (2011), realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale, riporta in incremento moderato della specie con un tasso di variazione annuale positivo del +3,2%;
- iv. che il periodo venatorio fissato per la tortora dalla proposta di calendario venatorio (1,4,8 settembre e dal 15 settembre a fine ottobre) sia allineato alle indicazioni del *"Piano di gestione della tortora 2007-2009"* (2007) della Commissione Europea, in merito agli obiettivi e risultati da raggiungere; il piano tra l'altro riporta che la stagione di caccia deve essere concordante con le informazioni sul periodo riproduttivo come definito nel documento *"Period of reproduction and prenuptial migration of Annex II bird species in the EU"* (2004) (seconda decade aprile – terza decade di agosto); e che la caccia non deve interessare gli uccelli delle ultime covate (fine agosto) e quelli della migrazione prenuziale (seconda decade di aprile – prima decade di giugno);
- v. che il carnere relativo alla specie in parola è stato allineato alle indicazioni dell'ISPRA di 5 capi giornalieri, e 20 per l'intera stagione;
- vi. che lo stesso documento ISPRA *"Guida per la stesura dei calendari venatori"* indicato come base delle motivazioni biologiche e tecniche delle osservazioni, evidenzia per la Tortora la possibilità di ricorrere a tre giornate fisse di caccia da appostamento nel periodo della preapertura in quanto la migrazione post-riproduttiva della Tortora, che non sverna in Italia, si esaurisce generalmente entro la terza decade di settembre;

c. di dover accogliere parzialmente l'osservazione in merito alla forma di caccia da appostamento per Ghiandaia e Gazza nella forma esclusiva da appostamento nel mese di settembre, disponendo l'obbligo dell'appostamento per le giornate fissate in preapertura (1, 4, 8, 11 e 12 settembre) così come previsto nella *"Guida per la stesura dei calendari venatori"*, che evidenzia:

- i. l'accettabilità del prelievo delle due specie dal primo settembre, per alcune giornate fisse e nella sola modalità da appostamento, fino all'apertura della caccia vagante;
- ii. la mancata incidenza del prelievo venatorio, peraltro modesto, sulla dinamica delle popolazioni;

d. di dover evidenziare, in merito all'osservazione relativa all'apertura della caccia alla

quaglia prima del 2 ottobre 2013:

- i. che il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge 157/1992 consente di anticipare l'apertura dell'attività venatoria su quaglia, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
- ii. che il documento di riferimento relativo a tali periodi "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU" per tale specie in Italia definisce come limite della fase di riproduzione e dipendenza degli uccelli la seconda decade di settembre;
- iii. che come specificato dal documento "Guida alla disciplina della caccia", al paragrafo 2.7.2, i dati sono presentati per decade, e il grado di precisione è pertanto di 10 giorni, per cui la sovrapposizione di una decade fra inizio della stagione di caccia e fine della riproduzione è considerato potenziale o "teorico", e che pertanto, come indicato al successivo paragrafo 2.7.9 è possibile non tener conto delle sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che è considerata solo teorica;
- iv. che in compensazione dei due giorni di preapertura l'intera stagione venatoria viene ridotta di un mese, con chiusura al 30 novembre piuttosto che al 30 dicembre come specificato dalla L.157/2013;

e. di dover evidenziare, in merito all'osservazione relativa all'apertura della caccia alla terza domenica di settembre anziché al 2 ottobre per fagiano, alzavola, canapiglia, germano reale, fischione, marzaiola, mestolone, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, pavoncella, beccaccia, beccaccino, frullino, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello:

- i. che la legge 157/1992 all'articolo 18 dispone per tali specie la possibilità di aprire la caccia alla terza domenica di settembre, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
- ii. che il documento di riferimento relativo a tali periodi "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU" non evidenzia per tali specie la sovrapposizione tra il periodo successivo alla terza domenica di settembre ed i citati periodi di limitazione, con eccezione per la specie fagiano, limitatamente al periodo dal 15 al 20 settembre;
- iii. che come specificato dal documento "Guida alla disciplina della caccia", al paragrafo 2.7.2, i dati sono presentati per decade, e il grado di precisione è pertanto di 10 giorni, per cui la sovrapposizione di una decade fra inizio della stagione di caccia e fine della riproduzione è considerato potenziale o "teorico", e che pertanto, come indicato al successivo paragrafo 2.7.9 è possibile non tener conto delle sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che è considerata solo teorica;
- iv. che tale possibilità è confermata dall'Ispra nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010 recante "Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" in cui, tra l'altro è ribadito che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia";

- v. che pertanto anche la sovrapposizione tra inizio del periodo di caccia e fine del periodo di riproduzione per il fagiano, di cui alla proposta di calendario venatorio 2013-2014, sia solo teorica e che le indicazioni del documento "Key Concepts" risultino rispettate anche per questa specie;
 - vi. che lo stesso documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori" evidenzia che l'attività venatoria durante l'autunno e la prima parte dell'inverno tende ad interessare giovani adulti e ad essere sostitutiva rispetto alla mortalità naturale; per tale aspetto risulta meno impattante di quella nel periodo tardo invernale che sottrae alla popolazione individui adulti pronti per la riproduzione;
 - vii. come indicato al paragrafo 2.6.24 della "Guida alla disciplina della caccia" sono state raggruppate tutte le specie cacciabili di aspetto simile, che utilizzano gli stessi tipi di habitat negli stessi periodi di tempo, e stabiliti per tali gruppi la stessa data di apertura della caccia in modo da evitare sovrapposizioni con periodi non consentiti;
- f. di dover specificare ulteriormente, in merito all'osservazione relativa all'apertura della caccia per la specie fagiano alla terza domenica di settembre anziché al 2 ottobre:
- i. che, come specificato nel Piano Faunistico venatorio regionale 2013-2023, in Campania il Fagiano deve essere considerato assente nelle aree non precluse alla caccia, dove la sua presenza è dovuta esclusivamente alle immissioni a scopo venatorio (Fraissinet e Mastronardi, 2010);
 - ii. che la proposta di calendario consente la caccia libera a tale specie solo dal 2 ottobre, in quanto nel periodo dalla terza domenica di settembre alla fine del mese il prelievo è subordinato al rispetto di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C., che effettuano immissioni a scopo venatorio nell'ordine di decine di migliaia di unità, sia di riproduttori che di individui "pronta caccia", oggetto del prelievo anticipato;
- g. di dover specificare, in merito all'osservazione relativa alla chiusura della caccia alle specie fischione, mestolone, marzaiola, moriglione, gallinella d'acqua, beccaccino e frullino il 30 gennaio anziché il 20 gennaio:
- i. che la legge 157/1992 all'articolo 18 dispone per tali specie la possibilità di chiudere la caccia al 30 gennaio, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
 - ii. che il documento di riferimento relativo a tali periodi "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU" non evidenzia per tali specie la sovrapposizione tra il periodo di caccia stabilito dal calendario venatorio ed i citati periodi di limitazione, senza usufruire della decade di sovrapposizione teorica;
 - iii. che il documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori" evidenzia che l'attività venatoria su tali specie compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con i periodi indicati dal documento "Key Concepts";
 - iv. che, sebbene il citato documento ISPRA evidenzi un possibile rischio di disturbo nei confronti delle specie acquatiche non cacciabili, o in cui questa avviene occasionalmente è dimostrato, in coerenza con il paragrafo 2.6.24 della "Guida alla disciplina della caccia" che esiste la disponibilità e la vicinanza di aree umide sufficientemente tranquille che offrano adeguate opportunità di alimentazione e siti di riposo: in particolare la pubblicazione "gli Anatidi selvatici della Campania" riporta che le 13 zone umide in cui la sosta degli acquatici è

- regolare sono tutte protette, e che delle 31 in cui la sosta è occasionale, 18 sono precluse alla caccia;
- v. che, a conferma del punto precedente, il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2013-2023 evidenzia in figura 12 la distribuzione delle più importanti zone di sosta per gli uccelli migratori, che è in grande parte sovrapponibile alle aree protette riportate nella cartografia allegata alla presente deliberazione;
- h. di dover specificare, in merito all'osservazione relativa alla chiusura della caccia alle specie Tordo Bottaccio e Cesena il 20 gennaio anziché il 10 gennaio ed al Tordo sassello il 30 gennaio anziché il 10 gennaio:
- i. che la legge 157/1992 all'articolo 18 dispone per tali specie la possibilità di chiudere la caccia al 30 gennaio, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
 - ii. che il documento di riferimento relativo a tali periodi "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU" non evidenzia per le tre specie tordo bottaccio una sovrapposizione reale tra il periodo di caccia stabilito dal calendario venatorio ed i citati periodi di limitazione, usufruendo della decade di sovrapposizione teorica;
 - iii. che tale possibilità è confermata dall'ISPRA nella nota n. 29844T-A del 13 settembre 2010 recante "Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" in cui, tra l'altro è ribadito che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia";
 - iv. che nella pubblicazione dell'INFS "Relazione tecnico scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC""(2004) è rilevabile che la maggior parte dei lavori scientifici italiani utilizzati per l'individuazione delle decadi relative alle tre specie di Turdidi in parola riportano che la migrazione pre-nuziale inizia dalla fine del mese di gennaio;
- i. di dover specificare, in merito all'osservazione relativa alla chiusura della caccia alla specie Quaglia il 30 novembre anziché il 31 ottobre:
- i. che la legge 157/1992 all'articolo 18 dispone per tali specie la possibilità di chiudere la caccia al 31 dicembre, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
 - ii. che il documento di riferimento relativo a tali periodi "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU" non evidenzia per tale specie alcuna sovrapposizione tra la chiusura del periodo di caccia stabilito dal calendario venatorio ed i citati periodi di limitazione anche senza usufruire della decade di sovrapposizione teorica;
 - iii. che il documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori" evidenzia che l'attività venatoria su tale specie compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con i periodi indicati dal documento "Key Concepts", e non riporta alcuna raccomandazione in merito all'anticipo della chiusura;

- iv. che il periodo venatorio fissato per la quaglia nel calendario venatorio (dalla terza domenica di settembre a fine novembre) è allineato alle indicazioni del documento "European Union Management Plan 2009-2011 of Common Quail" (2009) della Commissione Europea, in merito agli obiettivi e risultati da raggiungere; il piano tra l'altro riporta che la stagione di caccia deve essere concordante, tra l'altro, con le informazioni sul periodo di migrazione prenuziale come definito nel documento "Period of reproduction and prenuptial migration of Annex II bird species in the EU"(2004) (seconda decade di aprile – terza decade di maggio);
- j. di dover specificare, in merito all'osservazione relativa alla chiusura della caccia alla specie Beccaccia il 20 gennaio anziché il 31 dicembre:
 - i. che la legge 157/1992 all'articolo 18 dispone per tali specie la possibilità di chiudere la caccia al 30 gennaio, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
 - ii. che il documento di riferimento relativo a tali periodi "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU" non evidenzia per tale specie una sovrapposizione reale tra la chiusura del periodo di caccia stabilito dal calendario venatorio ed i citati periodi di limitazione, usufruendo della decade di sovrapposizione teorica di cui al citato paragrafo 2.7.2 della Guida alla disciplina della caccia ...";
 - iii. che tale possibilità è confermata dall'ISPRA nella nota n. 29844T-A del 13 settembre 2010 recante "Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" in cui, tra l'altro è ribadito che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia";
 - iv. che il documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori" evidenzia che la chiusura dell'attività venatoria su tale specie, tra le altre, potrebbe essere fissata prima della fine del mese di gennaio (cfr. pag 3);
 - v. che come suggerito dall' ISPRA nel medesimo documento, è stato previsto un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti);
 - vi. che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche (Wetlands International, 2006 e Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009);
 - vii. che in Campania la specie non è iscritta nella Lista Rossa regionale "*Lista Rossa dei Vertebrati Terrestri e Dulciacquicoli della Campania*" (2013), e pertanto rientrerebbe nella categoria delle "specie non minacciate" (LC – *Least Concern*) prevista dall'IUCN;
 - viii. che in Italia la "*Lista Rossa 2011 degli Uccelli nidificanti in Italia*" (2012) ritiene i dati insufficienti per una classificazione dello status della specie in Italia riportando che a livello globale rientra nella classe LC - "a minor rischio", ed evidenzia che la specie sverna regolarmente e il numero di individui svernanti è considerato piuttosto elevato anche se è sottoposto a pressione venatoria (Brichetti e Fracasso 2004); ed indica inoltre solo come "possibilità" l'influenza della caccia sullo status della popolazione nidificante non migratrice;

- ix. che la "Guida alla disciplina della caccia..." riconosce che alcuni studi specifici e dati più recenti hanno messo in discussione l'inclusione della beccaccia tra le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente nell'Unione europea; secondo il progetto di piano di gestione comunitario (Y. Ferrand, e F. Gossmann, Elements for a Woodcock Management Plan, in Game and Wildlife Science, vol. 18(1), marzo 2001, pagg. 115-139), e che il numero di beccacce nidificanti in Europa è considerato stabile o in aumento in tutti gli Stati membri);
- k. di prendere atto dell'osservazione dell'ISPRA per cui il prelievo della lepre comune deve essere basato non solo sull'analisi dei dati di carniere, ma anche su informazioni di stime di abbondanza, basate sul numero degli esemplari introdotti; il calendario inoltre evidenzia che le Amministrazioni provinciali in base alla competenza loro assegnata dalla vigente normativa (articolo 38, comma 1, lettera a) L. R. 26/2012) possono regolamentare diversamente il prelievo venatorio delle specie stanziali, lepre compresa, in rapporto alla consistenza delle popolazioni accertata tramite censimenti;
- l. di prendere atto dell'osservazione dell'ISPRA in merito alla contraddizione di definire a priori un carniere giornaliero e stagionale per Starna e Coniglio Selvatico e di specificare un limite minimo di prelievo, che le Province e gli A.T.C. possano modificare nei propri piani di prelievo derivanti dai dati di censimento o di immissione;
- m. di dover specificare, in merito alle osservazioni relative alla Volpe, che in Campania tale specie è in forte incremento, ed è causa di problemi sia in relazione ai danni determinati agli allevamenti di piccole specie domestiche, sia ai contingenti di fauna selvatica (fagiani, lepri, starne) immessa per i ripopolamenti, per tali problematiche è opportuno consentire l'attività venatoria su volpe, sia sotto forma di caccia vagante dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, sia sotto forma di caccia in squadre organizzate con l'ausilio del cane da seguita, per tutto il periodo previsto dalla L. 157/1992, dalla terza domenica di settembre al 30 gennaio;
- n. di dover specificare che alla luce delle impugnative rispetto all'annata venatoria 2012/2013 il calendario venatorio dell'annata 2013/2014, a scopo precauzionale, visto che ancora non sono state emanate le relative sentenze sono stati inseriti e seguenti criteri più restrittivi:
- i per la specie allodola il carniere stagionale è stato ridotto da 70 capi a 50 capi
 - ii per la specie tortora le giornate in preapertura sono state ridotte da 5 a 3
 - iii per le specie codone e porciglione la chiusura del periodo di caccia è stata portata dal 30 gennaio al 20 gennaio
 - iv il carniere giornaliero è stato ridotto per il codone da 5 capi a 3 capi e per il porciglione da 10 capi a 3 capi. Per entrambe le specie il carniere stagionale è stato ridotto da 20 capi a 15 capi
 - v per le specie alzavola, canapiglia, folaga, pavoncella e germano reale la chiusura del periodo di caccia è stato anticipato dal 30 gennaio al 20 gennaio

RILEVATO che nella citata nota dell'ISPRA non sono presenti appunti o osservazioni in merito al posticipo dei termini della stagione venatoria per il Colombaccio e la Cornacchia grigia al 10 febbraio, prolungamento che pertanto è stato sostanzialmente condiviso dall'Istituto;

RITENUTO, in considerazione della possibilità assegnata alle Regioni dall'articolo 18, comma 2 della L. 157/92, e dei relativi vincoli:

- a. di traslare il periodo di prelievo a colombaccio affinché tale periodo inizi il 1° ottobre 2012 e termini il 10 febbraio 2013, imponendo per il periodo 20 gennaio - 10 febbraio esclusivamente la caccia da appostamento;
- b. di effettuare il medesimo differimento per la specie colombaccio, in espansione nel territorio campano, in tal caso, le ultime 4 decadi del periodo di prelievo dovranno essere vincolate all'esclusiva forma di caccia da appostamento;
- c. di dover vietare per il periodo 1 febbraio -10 febbraio gli appostamenti a meno di cinquecento metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici o dalle pareti rocciose, o parzialmente rocciose;

RITENUTO, inoltre in considerazione delle competenze affidate alla Giunta Regionale dall'articolo 16, comma 1, della L. R. 9 agosto 2012, n.26, di dover vietare per l'intera annata venatoria l'attività di caccia sulle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili e confondibili, nonché in considerazione delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale consolidate nella Regione: combattente (*Philomachus pugnax*), coturnice (*Alectoris graeca*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), e moretta (*Aythya fuligula*); è vietata, inoltre, l'attività venatoria su altre specie non elencate nel calendario ai paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se previste dagli elenchi della Legge 157/92;

VISTA la versione definitiva del calendario venatorio per l'annata venatoria 2013-2014 allegato 3 - (completa di tavole grafiche: aree percorse dal fuoco, valichi montani, corridoi ed aree rilevanti per la migrazione, zone umide della regione, aree naturali protette, zone SIC e ZPS rispettivamente allegati 4, 5, 6, 7, 8, e 9) elaborata dal Settore Foreste Caccia e Pesca, unita alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, che definisce, tra l'altro:

- a. il periodo di preapertura della caccia per i giorni 1, 4 e 8, settembre 2013 esclusivamente da appostamento per la specie tortora; per i giorni 11 e 12 settembre per la specie quaglia; e per i giorni 1, 4, 8, 11 e 12 settembre esclusivamente da appostamento per la specie gazza e ghiandaia (per tutte queste specie il periodo di prelievo non supera l'arco temporale massimo per esse previsto);
- b. il periodo di apertura dalla terza domenica di settembre 2013 al 10 febbraio 2014 articolando i periodi di prelievo per ciascuna delle specie cacciabili (*tortora, quaglia, gazza, ghiandaia, alzavola, beccaccia, canapiglia, cesena, folaga, germano reale, pavoncella, tordo bottaccio, beccaccino, fagiano, fischione, gallinella d'acqua, frullino, marzaiola, mestolone, moriglione, tordo sassello, volpe, coniglio selvatico, starna, allodola, cinghiale, lepre comune, merlo, codone, porciglione, colombaccio, cornacchia grigia*);
- c. il carniero giornaliero e stagionale ammissibile per specie o gruppi di specie;
- d. le specie cacciabili, i periodi di caccia e carnieri per le aree Natura 2000;
- e. le specie protette temporaneamente (*combattente, coturnice, cervo, daino, capriolo, moretta*);
- f. il divieto di caccia anche per le specie non riportate nei paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se inserite tra quelle cacciabili all'art. 18 della L. 157/1992;
- g. le giornate di caccia consentite (massimo tre settimanali, con esclusione del martedì e venerdì e del lunedì nelle aree Natura 2000);
- h. l'orario di caccia (da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto);
- i. le regole per l'utilizzazione e l'addestramento dei cani;

- j. le regole per la programmazione delle battute di caccia;
- k. la regolamentazione relativa a:
 - i i divieti e prescrizioni;
 - ii le disposizioni relative alle Aree Natura 2000;
 - iii la selvaggina commercializzata per consumo umano, e rispetto delle norme contenute nel Regolamento (CE) n. 853/2004;
 - iv l'uso del tesserino venatorio, con riferimento, inoltre, al rimborso della tassa di concessione regionale al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia;
 - v il controllo delle popolazioni di cinghiali;
 - vi il controllo del bracconaggio;
 - vii l'accesso dei cacciatori alle aree contigue dei parchi nazionali;

VERIFICATO che tutti i vincoli previsti dalla L. r. 26/2012 e dalla L.157/1992 sono rispettati, anche in merito al periodo di caccia alle specie oggetto di posticipo al 10 febbraio, che non supera l'arco temporale massimo per esse previsto, e sul quale l'ISPRA, non esprime parere sfavorevole;

RILEVATO che

- a. la proposta di calendario venatorio allegata include le prescrizioni riportate nel D.R.D. n. 963 del 9.9.2010 del Settore Tutela dell'Ambiente Disinquinamento, con cui è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza al calendario venatorio per l'annata 2010-2011;
- b. con il Decreto Dirigenziale n. 633 del 23.9.2011 del Settore Tutela dell'Ambiente Disinquinamento, è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza al calendario venatorio dell'annata venatoria 2011-2012, senza prescrizioni;
- c. la proposta di calendario venatorio allegata include le prescrizioni riportate nel Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 del Settore Tutela dell'Ambiente con cui è stato espresso parere favorevole per la Valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio 2012-2013,
- d. a seguito della valutazione V.A.S. – Valutazione di Incidenza per il vigente Piano Faunistico Venatorio regionale, con il citato Decreto Dirigenziale n. 565 del 04/12/2012 il Settore Tutela dell'Ambiente ha specificato che a partire dalla stagione venatoria 2013- 2014 il calendario debba attenersi alle prescrizioni riportate nel parere espresso dalla Commissione VIA VAS VI alla Proposta di Piano Faunistico Venatorio nella seduta del 26.07.2012;
- e. la proposta di calendario venatorio allegata include pertanto le prescrizioni riportate per la formulazione dei calendari venatori in vigore del Piano Faunistico con Decreto Dirigenziale del Settore Tutela dell'Ambiente, n. 51 del 14/02/2013, con cui è stato espresso parere favorevole alla Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio 2013-2023;
- f. l'articolo 3, comma 1, lettera a, del Regolamento n. 1/2010 "*Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza*" emanato con D.P.G.R n. 9 del 29 gennaio 2010, dispone, tra l'altro, che non risulta necessaria la valutazione di incidenza per gli interventi puntualmente previsti nei piani faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo";
- g. il Settore Tutela dell'ambiente, con nota n. 572260 del 6.8.2013, - allegato 10 - in riscontro a specifica richiesta, ha confermato che non è necessario esperire la procedura di VI per i calendari venatori regionali conformi agli indirizzi di cui al par.9.5 della proposta di Piano faunistico Venatorio ed alle prescrizioni di cui

ai D.D.D.D. n.565 del 4.12.2012 e n. 51 del 14.2.2013;

CONSIDERATO inoltre, che per divulgare il calendario venatorio si rende necessario stampare un adeguato numero di manifesti, volantini e tesserini venatori, tutti riportanti il calendario per l'annata venatoria 2013-2014, ai sensi dell'art.24, comma 1 e dell'art. 19, commi 2, 3 e 4 L. R. 26/2012, nonché gli altri stampati necessari per i versamenti delle tasse relative all'attività venatoria.

RITENUTO, pertanto,

- a. di dover approvare la versione definitiva del calendario venatorio per l'annata venatoria 2013-2014, completa di cartine, allegata alla presente deliberazione;
- b. di dover disporre per la divulgazione del calendario venatorio per l'annata 2013-2014 mediante stampa e distribuzione alle Amministrazioni Provinciali di 5.000 volantini, di 2.500 manifesti contenente il testo e 2.500 contenente tabelle e cartografia, nonché 100.000 bollettini di conto corrente (45.000 con codice tariffa 1107; 45.000 con codice 1150, e 10.000 con codice in bianco) per i versamenti su conto unico regionale, ed infine di 45.000 tesserini venatori;
- c. di dover stabilire che le spese per gli stampati, stimate in 10.000 Euro, siano imputate al capitolo 1407 del bilancio gestionale 2013 che presenta sufficiente disponibilità;

VISTI

- a. la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- b. la Direttiva 2009/147/EC sulla conservazione degli Uccelli Selvatici
- c. la L. 11 febbraio 2013, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio." e ss.mm. ii.;
- d. la Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania";
- e. il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- f. il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.";
- g. il Regolamento n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza" emanato con D.P.G.R n. 9 del 29 gennaio 2010;
- h. il Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013-2023 approvato con D.G.R. 21.12.2013 n. 787 e dal Consiglio regionale, con modifiche, nella seduta del 20 giugno 2013;
- i. la Legge Regionale 7/2002 "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76" ed in particolare gli articoli 30, 32, 34, 35 e 36;
- j. il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 approvato con L.R. n. 6 del 6.5.2013;
- k. la D.G.R. n. 170 del 3/6/2013 di Approvazione Bilancio Gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro 157/92 all'art. 18, dalla legge regionale 26/2012 agli artt. 15 e 24 e per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo:

1. di approvare il calendario venatorio per l'annata venatoria 2013-2014 - allegato 3 - e le tavole grafiche ad esso relative – allegato 4: aree percorse dal fuoco, allegato 5 valichi montani, allegato 6: corridoi rilevanti per la migrazione, allegato 7: zone umide della regione, allegato 8: aree protette ed allegato 9: S.I.C. e Z.P.S. – tutti uniti al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a, del Regolamento n. 1/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza”, ed in coerenza con quanto comunicato dal Settore Tutela dell'ambiente nella nota n. 572260 del 6.8.2013, - allegato 10 - non risulta necessaria la valutazione di incidenza per il Calendario Venatorio, conforme agli indirizzi di cui al par 9.5 del Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente, già sottoposto a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo”;
3. di incaricare il Settore il Settore Foreste, Caccia e Pesca di provvedere per la divulgazione del calendario venatorio mediante la stampa e distribuzione alle Amministrazioni Provinciali di 5.000 volantini, di 2.500 manifesti contenente il testo e 2.500 contenente tabelle e cartografia, nonché 100.000 bollettini di conto corrente (45.000 con codice tariffa 1107, 45.000 con codice 1150, e 10.000 con codice in bianco) per i versamenti su conto unico regionale, ed infine di 45.000 tesserini venatori;
4. di far gravare sul capitolo 1407 del bilancio gestionale 2013 che presenta sufficiente disponibilità, le somme necessarie per le attività di stampa e divulgazione, nei limiti della spesa complessiva stimata pari Euro 10.000,00 sulla base dei seguenti dati:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG (II Liv)	Codice transazioni della UE	SIOPE bilancio	SIOPE gestionale
1407	16	02	1	103	1.03.03.13.000	04.2	4	1.03.01	1364

5. di provvedere affinché il calendario venatorio approvato sia pubblicato, con la massima sollecitudine, sul primo numero utile del B.U.R.C. sul sito www.campaniacaccia.it e sui siti istituzionali della Regione Campania.

Copia della presente sarà trasmessa al Settore Foreste Caccia e Pesca, al Settore B.C.A. ed al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di competenza, ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione - B.U.R.C. per la pubblicazione.